
RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Luglio - Agosto 2024

Bozza nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione

PREMESSA

Il nuovo accordo sulla Formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro accorperà tutti i precedenti Accordi di Stato, ovvero:

- Accordo del 21/12/11 (Rep. 221/CSR) sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
- Accordo del 21/12/11 (Rep. 223/CSR) sulla formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Accordo del 22/12/12 sulla formazione degli operatori di alcune attrezzature di lavoro
- Accordo del 7/7/16 sulla formazione del RSPP e dell'ASPP

Tra l'altro il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza provvederà:

- Aggiornamento dell'allegato XIV del D.lgs. 81/2008 ai sensi dell'art. 98, comma 3
- Individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

LE NOVITA' PRESENTI NELLA BOZZA DEL NUOVO ACCORDO: I SOGGETTI FORMATORI

La bozza del nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, distinguendo in:

- ISTITUZIONALI
- ACCREDITATI
- ALTRI SOGGETTI TRA I QUALI: **Organismi Paritetici, Associazioni sindacali** dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori, i **Fondi Interprofessionali di settore**, nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione

I soggetti formatori accreditati devono aver maturato tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza. Per quanto riguarda i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il requisito dell'accreditamento regionale

Per quanto riguarda invece le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, si evidenzia che la bozza definitiva prevede che le stesse saranno individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Luglio 2024

Per quanto riguarda invece le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, si evidenzia che la bozza definitiva prevede che le stesse saranno individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

- Presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
- Consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
- Il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione

NOVITA' IN MERITO AI CORSI

Per ciascuno corso, il soggetto formatore dovrà predisporre il **progetto formativo**, cioè il documento che descrive l'intero processo di progettazione, in cui devono essere riportate tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'attività formativa

Il documento progettuale dovrà riportare:

- Specifiche del percorso formativo, ovvero tutti gli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico (obiettivi e risultati, articolazione oraria delle unità didattiche, contenuti degli argomenti trattati)
- Specifiche di realizzazione (strategia formativa e metodologie didattiche, materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto, azioni di tutoraggio)
- Specifiche per il controllo e la verifica (modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa mediante questionari di gradimento, modalità e criteri di verifica e di valutazione dell'apprendimento)

Rispetto alle disposizioni attuali, il numero massimo di partecipanti ad ogni corso sarà

- Diminuito da 35 a 30
- Nella attività pratiche il rapporto istruttore/allievi dovrà essere 1:6, lasciando invariato quanto già previsto dall'Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature da lavoro

In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l'attestato del corso

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — **Luglio 2024**

NOVITA' SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione generale e specifica del lavoratore rimangono invariate rispetto a quanto indicato nell'accordo del 21/12/2011

Vengono quindi mantenute:

- 4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di classe di rischio basso
- 8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di classe di rischio medio
- 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto

La verifica di apprendimento finale è obbligatoria mediante test o colloquio

NOVITA' SULLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Il corso per preposti dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli (Giuridico Normativo, Gestione e Organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e Informazione) per una durata minima di 12 ore

La formazione di aggiornamento per i preposti dovrà essere svolta con periodicità biennale con una durata minima di 6 ore con verifica di apprendimento finale obbligatoria.

NOVITA' SULLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Il corso di formazione per i dirigenti si riduce dalle attuali 16 ore a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall'art 97, comma 3-ter del D.lgs. 81/08.

Per i corsi di aggiornamento resta invariata l'indicazione della periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Luglio 2024

NOVITA' SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il nuovo accordo introduce il corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l'altro di organizzazione e gestione della SSL.

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà raggiungere il modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore.

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall'entrata in vigore del nuovo accordo.

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti contattare
laura.casareggio@consultservicemantova.com/elena.irava@consultservicemantova.com